



MODULO BASE



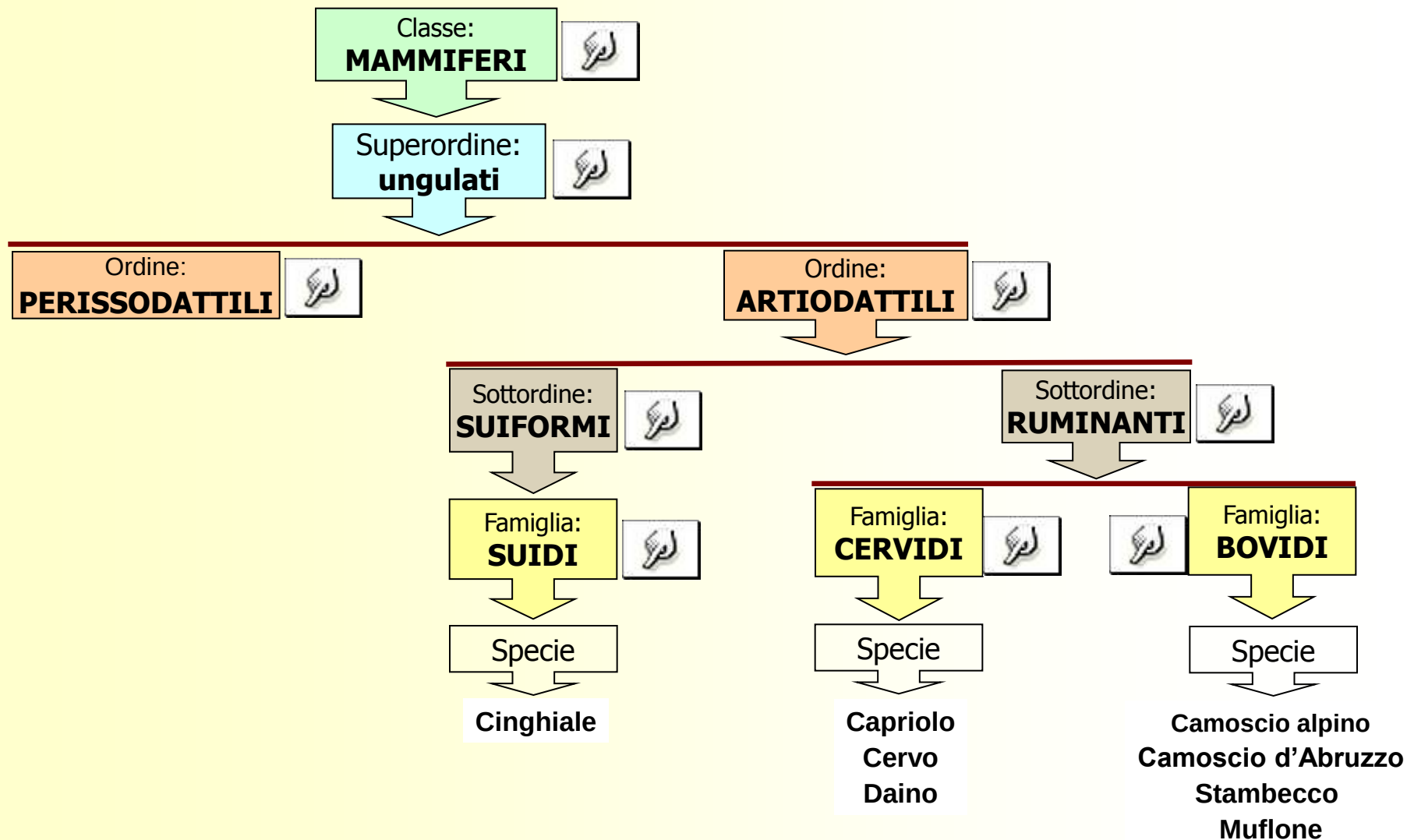


MODULO BASE

- [Inquadramento sistematico del superordine "ungulati".](#)
- Distribuzione e status delle specie . [Capriolo](#), [Cervo](#), [Cinghiale](#), [Daino](#), [Muflone](#)
- Principali caratteristiche morfo-funzionali dei ruminanti: [apparato scheletrico](#), [visceri addominali e toracici](#).
- Principali caratteristiche morfo-funzionali dei suidi: [apparato scheletrico e organi principali del cinghiale](#).
- Principali caratteristiche morfo-funzionali: [nomenclatura dello zoccolo](#), [differenze degli zoccoli](#), [tracce](#).
- Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: [Cervo](#), [Capriolo](#), [Daino](#), [Muflone](#) e [Cinghiale](#); [strategie alimentari](#) ([strategie alimentari dei cervidi](#), [strategie alimentari di bovidi e suidi](#)); [maschi](#), [femmine](#).
- Cenni di ecologia applicata: [concetto di ecologia](#) ([ecosistema](#), [catena alimentare](#), [habitat](#), [concetto di ecotone](#)).
- Determinazione del concetto di [popolazione](#) e degli elementi che la caratterizzano, [densità](#), [struttura](#), [dinamica](#), [natalità](#), [mortalità](#), [IUA](#), [fattori limitanti](#), [capacità portante dell'ambiente](#), [densità biotica](#), [densità agro-forestale](#).
- [Principi generali di gestione](#) ([determinazione della capacità faunistica del territorio](#), [miglioramento della capacità faunistica del territorio](#), [determinazione della densità e struttura delle popolazioni](#), [censimenti](#)).
- Principi generali per la stima quantitativa delle popolazioni: [tipologie di censimento](#).
- Principi generali di gestione: [operazioni di riqualificazione faunistica](#), [controllo del randagismo canino](#).
- Il [prelievo](#).
- I diversi metodi di caccia a confronto: [caccia collettiva e caccia individuale](#).
- [Differenze tra caccia programmata e prelievo selettivo](#).
- Il piano di prelievo: [quantitativo](#), [qualitativo](#).
- [Quadro normativo nazionale e regionale](#).



Inquadramento sistematico generale degli ungulati presenti in Italia.





Distribuzione e status delle specie presenti in Emilia Romagna: *capriolo*

Il Capriolo, specie autoctona, è presente in modo cospicuo nelle Alpi centro-orientali ed occupa quasi tutto l'arco alpino; sull'Appennino centro-settentrionale si riscontra un grande areale che attualmente interessa Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria. Questo grande areale, tuttora in fase di forte espansione, si è costituito negli ultimi 12-13 anni a partire da nuclei ed areali disgiunti e poco meno del 30% degli effettivi di questa popolazione interessano il territorio emiliano-romagnolo (massima consistenza in provincia di Forlì-Cesena). Nell'Appennino centro-meridionale si trovano alcuni areali di ridotte dimensioni (Parco d'Abruzzo e Sila calabra) e nuclei residui della originale popolazione italiana quali quelli di Castelporziano, del Gargano, dei Monti di Orsomarso e della Maremma Meridionale (tutti gli altri caprioli presenti in Italia sarebbero quindi discendenti di animali immessi, provenienti da Austria e Germania e da eventuali incroci di questi con le residue popolazioni locali).

Protagonista di una recente e forte espansione il Capriolo ha ancora notevoli potenzialità di espandere ulteriormente il proprio areale, ciò lo porterebbe ad occupare pressoché tutto il territorio appenninico dalla Liguria all'Aspromonte. Questa ulteriore espansione sarà possibile solo se verrà attuata una gestione, venatoria e non, intelligente ed oculata della specie.



Carta di distribuzione tratta da:
Spagnesi M., A. M. De Marinis (a cura di),
2002 – *Mammiferi d'Italia*. Quad. Cons.
Natura, 14, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna
Selvatica.





Distribuzione e status delle specie presenti in Emilia Romagna: *cervo*

Il Cervo è una specie autoctona ed è presente sull'arco alpino con un grande areale che si estende senza soluzione di continuità da Udine ad Aosta ed in modo più frammentario, ma in fase di progressiva unificazione, fino alla provincia di Cuneo; la massima consistenza e ampiezza distributiva si rileva nel settore centro-orientale. Lungo la dorsale appenninica si individuano sei aree occupate dalla specie con nuclei di popolazione frutto di reintroduzioni e ancora disgiunti fra loro. I due nuclei principali, con popolazioni che superano i 2000 capi, sono rappresentati dalla popolazione Casentinese e da quella dell'Acquerino; questi due grandi nuclei, in fase di forte espansione, formeranno probabilmente a breve un unico areale. Alcuni nuclei ormai consolidati, anche se numericamente limitati, interessano le province di Parma, Reggio Emilia e Lucca. Nell'Appennino Centrale si riscontrano i nuclei del Parco d'Abruzzo (popolazione introdotta più di 20 anni fa), della Maiella e del Velino-Sirente; è invece assente nell'Appennino Meridionale ed in Sicilia. In Sardegna vive una sottospecie più piccola presente in alcune aree montuose della zona meridionale dell'isola, il Cervo sardo. Del tutto particolare è il piccolo gruppo di Cervi della Mesola (provincia di Ferrara) che rappresentano gli ultimi individui della sottospecie italiana presente tanti secoli fa nella pianura padana.



Carta di distribuzione tratta da:
Spagnesi M., A. M. De Marinis (a cura di),
2002 – *Mammiferi d'Italia*. Quad. Cons.
Natura, 14, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna
Selvatica.





Distribuzione e status delle specie presenti in Emilia Romagna: *cinghiale*

Specie autoctona, agli inizi degli anni '50 era presente solamente nelle Alpi nordoccidentali, (Piemonte e Liguria), nella Maremma toscana e laziale e in alcune aree dell'Appennino centromeridionale (Campania, Basilicata e Calabria). In conseguenza delle diverse introduzioni e manipolazioni operate dall'uomo ed ancor più dell'ampia valenza ecologica della specie, nell'arco di tre decenni il Cinghiale ha rioccupato tutto l'areale appenninico ed attualmente è distribuito, senza soluzione di continuità, dalla Valle d'Aosta fino all'Aspromonte (in particolare in tutta la Toscana, Appennino emiliano-romagnolo, Umbria e Lazio) ed occupa interamente la Sardegna. Il suo areale complessivo si estende per oltre 170.000 Km². La distribuzione risulta ancora molto discontinua e frammentata nell'arco alpino centro-orientale ed in Sicilia; nell'isola presenza è conseguente a recenti operazioni di immissione.



Carta di distribuzione tratta da:
Spagnesi M., A. M. De Marinis (a cura di),
2002 – *Mammiferi d'Italia*. Quad. Cons.
Natura, 14, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna
Selvatica.





Distribuzione e status delle specie presenti in Emilia Romagna: *daino*

Specie alloctona, originaria probabilmente della Mesopotamia, in passato si riteneva fosse stata introdotta in Italia nell'epoca romana dopo la sua presunta estinzione in Europa durante la glaciazione Würmiana nel Pleistocene superiore; recentemente è stato invece dimostrato che le prime introduzioni risalgono al periodo Neolitico, mentre non è documentata la presenza della specie in Italia nel periodo romano, ma solo a partire dal XI secolo (Castelporziano) e dal XIV secolo (San Rossore). L'attuale distribuzione italiana del daino è in gran parte frutto di svariate introduzioni operate dall'uomo e si presenta pertanto molto frammentata; la specie si è comunque adattata benissimo alle più diversificate situazioni ambientali ed è presente in quasi tutte le regioni italiane (anche se nella maggior parte dei casi con popolazioni molto esigue), occupando un territorio complessivamente superiore ai 5.000 Km². La maggior consistenza si registra nell'Appennino settentrionale ed in Toscana, mentre per quanto riguarda l'Italia Meridionale ed Insulare i due nuclei maggiori si trovano in Calabria; la sua presenza è invece molto limitata nell'Appennino Centrale e nelle Alpi.



Carta di distribuzione tratta da:
Spagnesi M., A. M. De Marinis (a cura di),
2002 – *Mammiferi d'Italia*. Quad. Cons.
Natura, 14, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna
Selvatica.





Distribuzione e status delle specie presenti in Emilia Romagna: *muflone*

Si riteneva spesso in passato che il Muflone fosse specie autoctona per la Sardegna, ma i più recenti studi archeozoologici (mancanza di reperti fossili nelle isole mediterranee) inducono ad ipotizzare una sua introduzione avvenuta ad opera dell'uomo in tempi storici, sarebbe pertanto più corretto parlare di "autoctonia storica". In Italia il Muflone è presente, oltre che in Sardegna (oltre 2.000 capi), con svariate altre popolazioni introdotte in varie epoche nel resto della penisola ed in alcune isole: Capraia, Elba, Giglio, Zannone e Marettimo; la popolazione di Marettimo è l'unica presenza per la Sicilia così come quella del Gargano lo è per l'Italia Meridionale. Nel resto della penisola è distribuito in una maniera molto discontinua, con circa 40 piccoli nuclei nelle Alpi e nuclei più o meno numerosi nell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo in Toscana, Umbria e Lazio; L'ultima stima del numero di mufloni in Italia (2000) è di circa 10.310 capi.

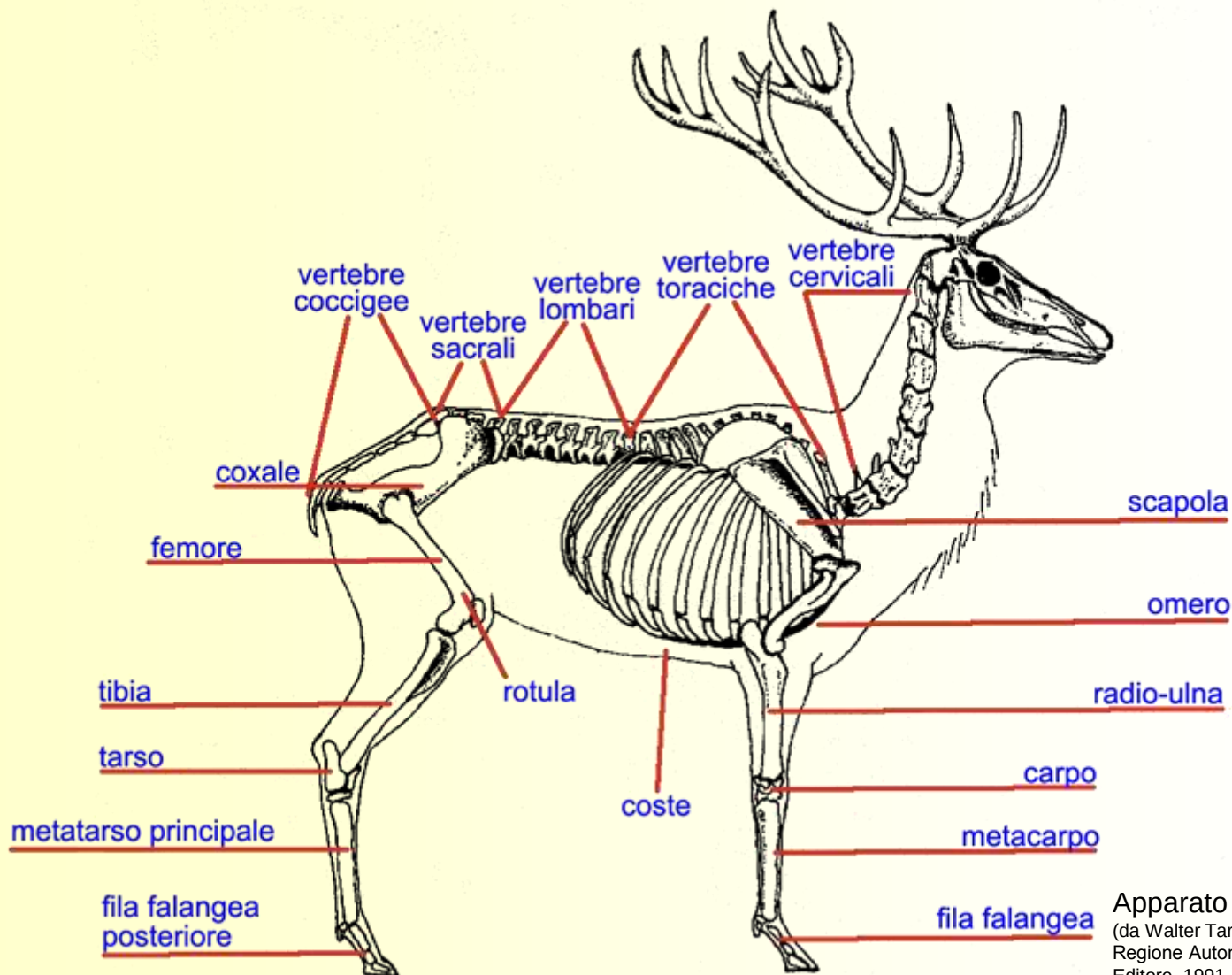


Carta di distribuzione tratta da:
Spagnesi M., A. M. De Marinis (a cura di),
2002 – *Mammiferi d'Italia*. Quad. Cons.
Natura, 14, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna
Selvatica.





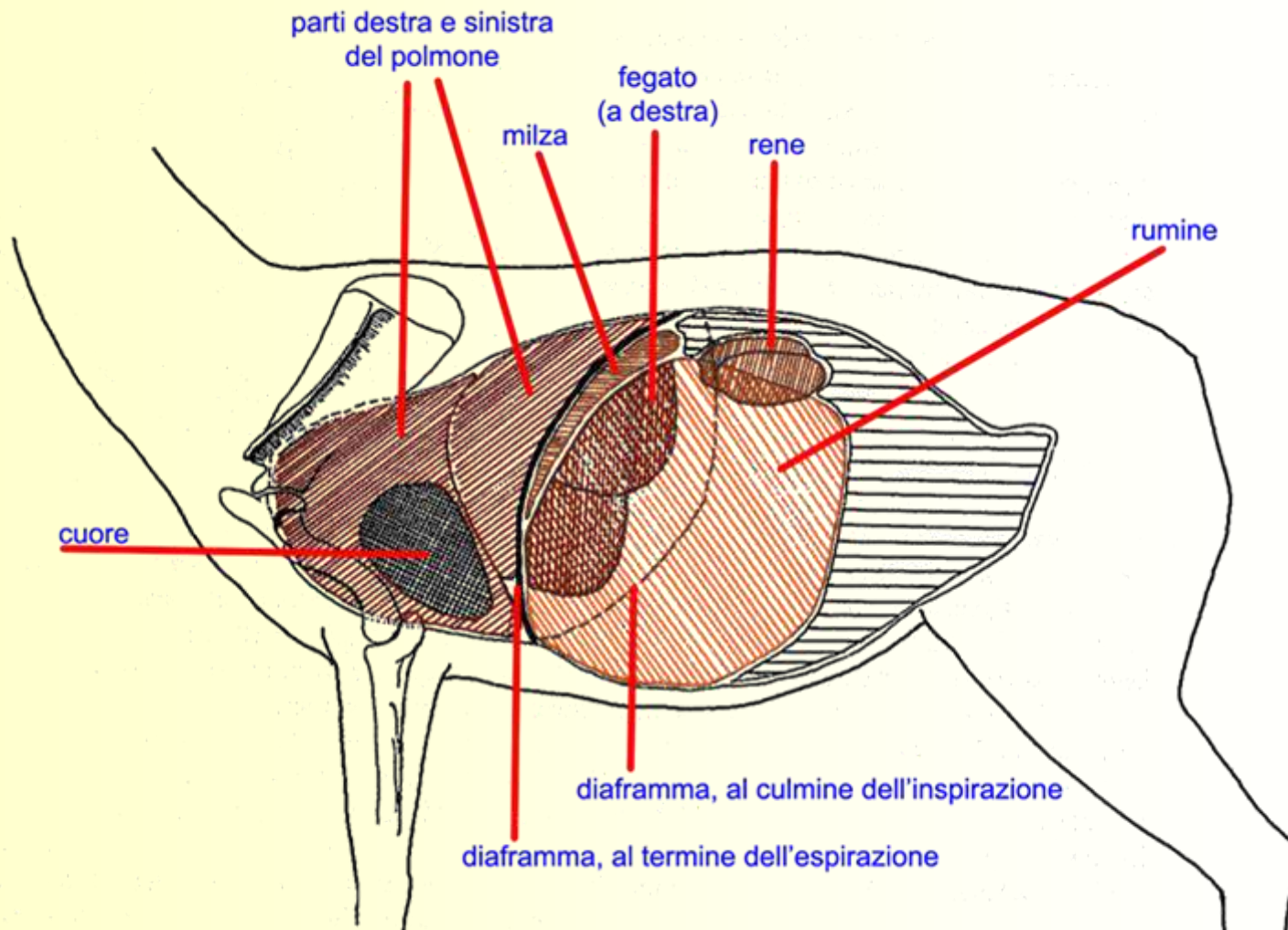
Principali caratteristiche morfo-funzionali dei ruminanti: *apparato scheletrico*



Apparato scheletrico del cervo
(da Walter Tarello – Il Cervo e il Capriolo –
Regione Autonoma Valle d'Aosta, Musumeci
Editore. 1991, modificato)



Principali caratteristiche morfo-funzionali dei ruminanti: *visceri addominali e toracici*



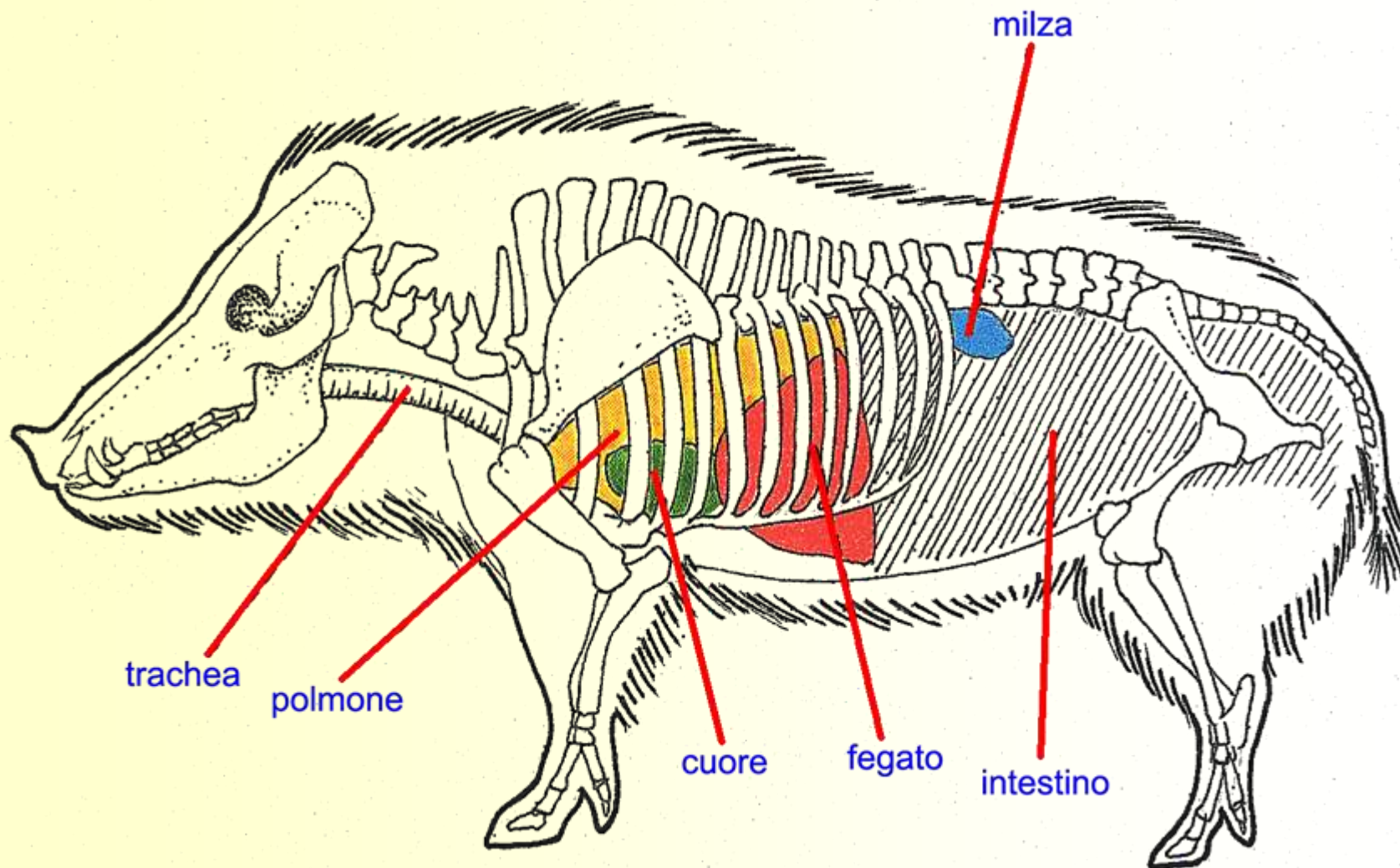
Topografia dei visceri addominali e toracici del Cervo. Veduta sinistra.

(da Walter Tarello – Il Cervo e il Capriolo – Regione Autonoma Valle d'Aosta, Musumeci Editore. 1991, modificato)





Principali caratteristiche morfo-funzionali dei suidi: ***apparato scheletrico e organi principali del cinghiale***



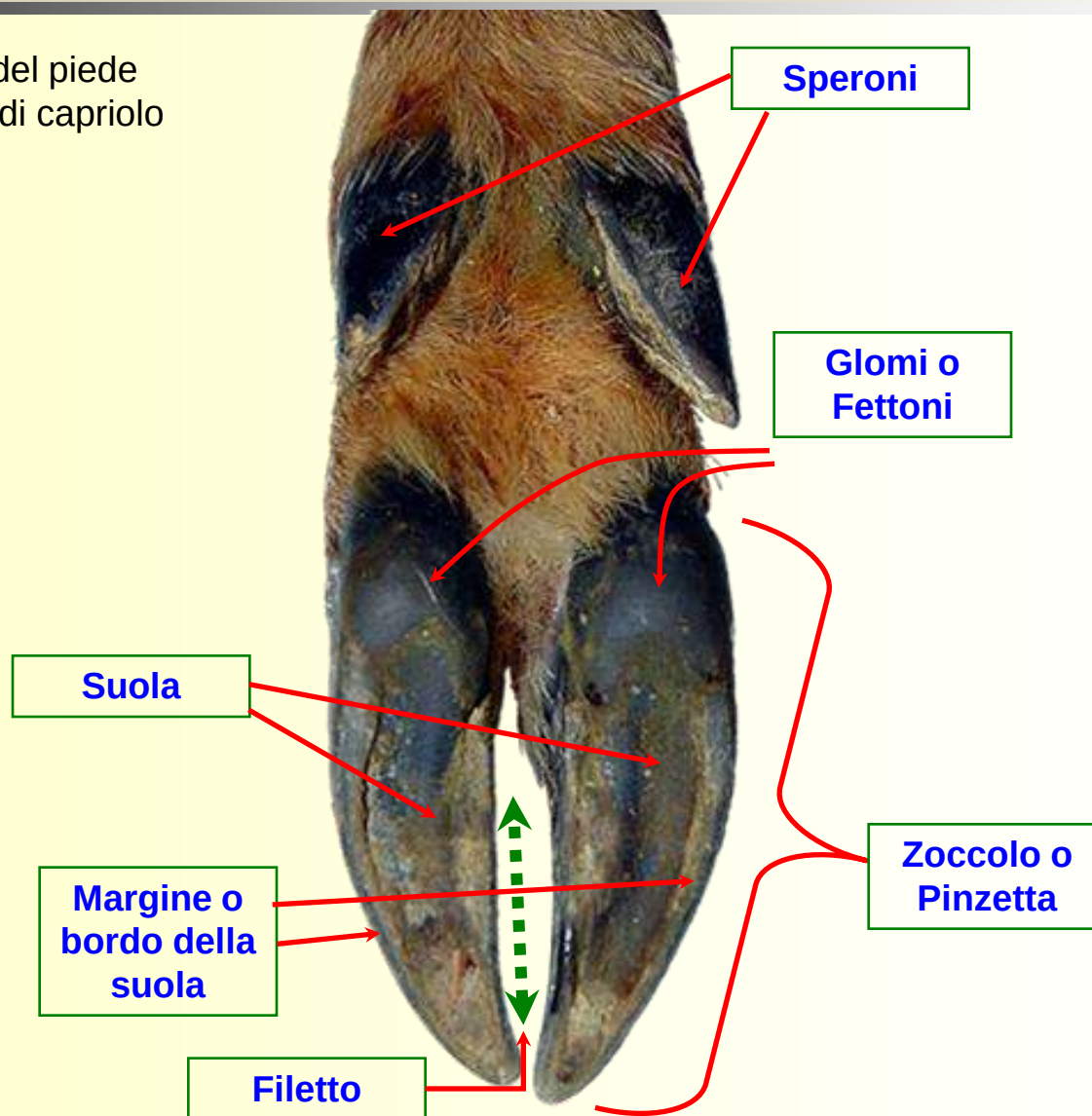
Principali organi del cinghiale.

(da Franco Nobile – Il Cinghiale – Editoriale Olimpia 1987, modificato)



Principali caratteristiche morfo-funzionali: *nomenclatura dello zoccolo*

Parte terminale del piede
anteriore destro di capriolo



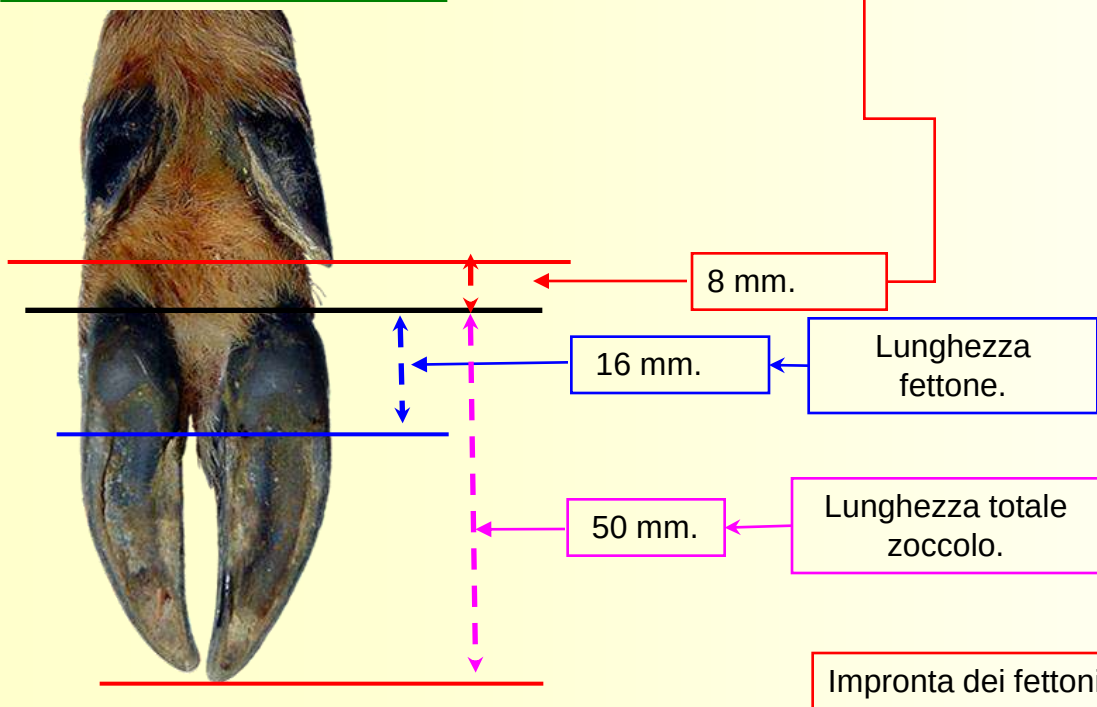


Principali caratteristiche morfo-funzionali: *differenze degli zoccoli*

Parte terminale del piede anteriore destro di capriolo

Distanza fra la linea ideale che congiunge le estremità degli speroni e quella che individua l'inizio dei fettoni in un capriolo maschio adulto.

Orma di cervo



Il cervo e il capriolo hanno, dimensioni a parte, zoccoli molto simili. I fettoni sono relativamente poco sviluppati e in entrambe le specie occupano poco meno di 1/3 dello zoccolo; la distanza degli speroni dalla linea dei fettoni è più ridotta nel capriolo, mentre in entrambe le specie tale distanza è maggiore negli arti posteriori. Le impronte anteriori degli ungulati hanno dimensioni maggiori delle posteriori (la differenza è più accentuata nei maschi e negli animali di grossa taglia) e, di norma, lo zoccolo esterno è leggermente più lungo e arcuato di quello interno.

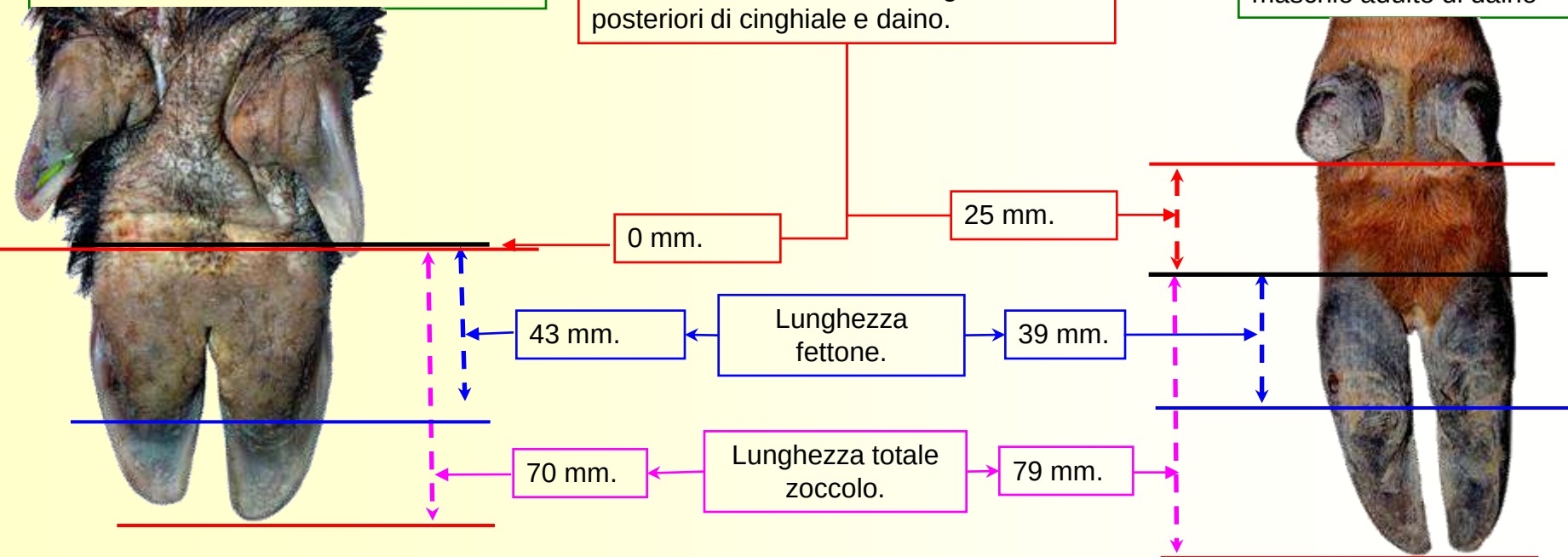


Principali caratteristiche morfo-funzionali: *differenze degli zoccoli*

Parte terminale del piede Posteriore destro di un maschio adulto di cinghiale

Distanza fra la linea ideale che congiunge le estremità degli speroni e quella che individua l'inizio dei fettoni negli zoccoli posteriori di cinghiale e daino.

Parte terminale del piede posteriore sinistro di un maschio adulto di daino

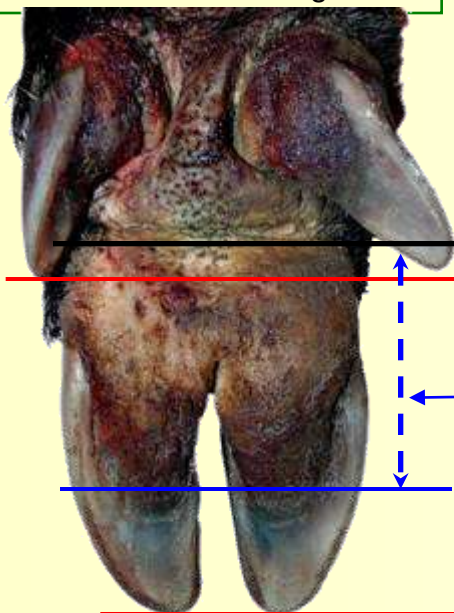


Nel daino e nel cinghiale i fettoni sono molto voluminosi: nel daino occupano circa metà dello zoccolo, addirittura 2/3 dello zoccolo nel cinghiale. Anche nel muflone i fettoni degli arti anteriori sono molto sviluppati (poco meno di metà zoccolo), mentre quelli degli arti posteriori sono più simili per dimensioni a quelli del capriolo.



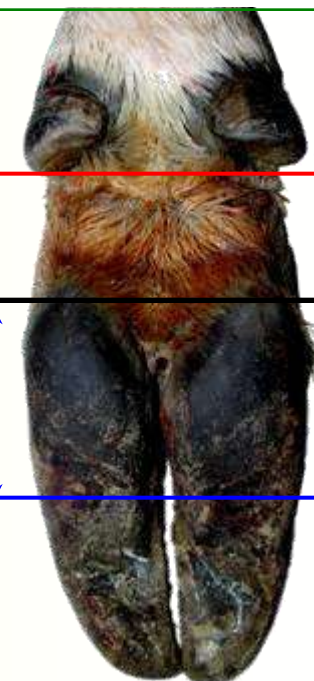
Principali caratteristiche morfo-funzionali: *differenze degli zoccoli*

Parte terminale del piede anteriore sinistro di un maschio adulto di cinghiale



Distanza fra la linea ideale che congiunge le estremità degli speroni e quella che individua l'inizio dei fettoni negli zoccoli anteriori di cinghiale e daino. Da notare nello zoccolo anteriore del cinghiale la negatività di questa misura.

Parte terminale del piede anteriore destro di un maschio adulto di daino



- 9 mm.

22 mm.

50 mm.

Lunghezza
fettone.

43 mm.

75 mm.

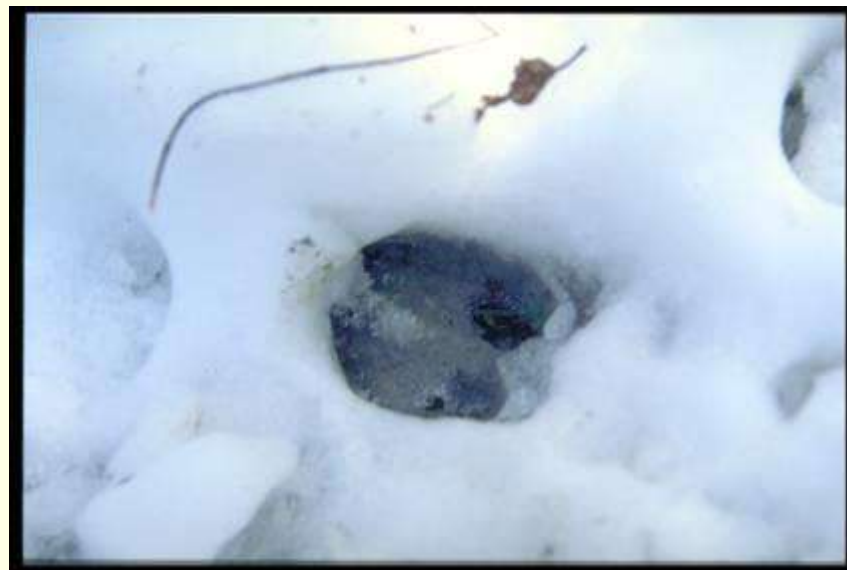
Lunghezza totale
zoccolo.

85 mm.

Gli **speroni** del cinghiale (che in gergo venatorio vengono chiamati “**guardie**”) sono più lunghi e robusti di quelli di tutti gli altri ungulati e sono inoltre posizionati molto vicino agli zoccoli; queste due caratteristiche fanno sì che la linea ideale che congiunge le estremità degli speroni sia pressoché tangente ai fettoni negli arti posteriori, mentre in quelli anteriori tale linea interseca i fettoni a circa 10 millimetri dalla loro linea iniziale.



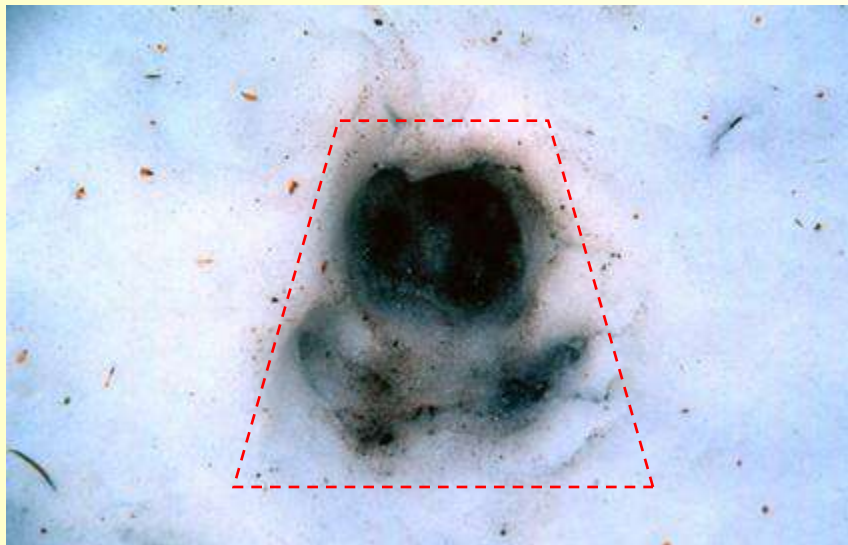
Principali caratteristiche morfo-funzionali: *tracce*



Nei **cervidi** e nei **bovidi** gli speroni lasciano tracce solo in impronte profonde (es. terreno fangoso, animale in corsa) soprattutto negli arti anteriori



Principali caratteristiche morfo-funzionali: *tracce*



Nei **suidi** gli speroni (o “guardie”) lasciano praticamente sempre la traccia; nelle impronte di cinghiale quindi, si imprime posteriormente e di fianco ai fettoni, conferendo all'impronta una caratteristica forma trapezoidale.





Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: *cervo*



Il mantello del cervo, generalmente bruno-rossastro, presenta variazioni di tonalità, sia individuali che stagionali, anche marcate. La coda è piuttosto corta (10-15 cm) e poco visibile, sia perché ha lo stesso colore giallo-arancio della parte alta dello specchio anale, sia per la caratteristica e peculiare conformazione dello stesso che risale parzialmente sul groppone. I palchi, portati solo dai maschi, negli individui maturi sono grandi e presentano numerose punte. I caratteri distintivi più importanti del Cervo sono rappresentati, oltre che dalla mole sensibilmente maggiore rispetto a quella degli altri cervidi italiani e dalla struttura dei palchi nei maschi, dal vistoso e caratteristico specchio anale e dall'aspetto imponente conferito da una maggiore altezza del garrese rispetto al groppone.





Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: *capriolo*



Il mantello del capriolo, rossiccio o marrone rossiccio in estate, diventa bruno scuro in inverno; la caratteristica macchia bianca posteriore, candida e molto vistosa durante la stagione invernale, diventa più rossiccia e meno appariscente in estate. La coda, cortissima e di colorazione identica al mantello, non è visibile a distanza. Il palco, portato solo dai maschi, è di dimensioni ridotte (generalmente non superiore ai 30-35 cm di lunghezza) normalmente a tre punte per stanga; il dimorfismo sessuale è ridotto per cui, nel breve periodo di assenza dei trofei nei maschi, la distinzione dei sessi si basa soprattutto nella valutazione dello specchio anale ponendo attenzione al ciuffetto di peli giallastri che le femmine presentano sotto la vulva (finta coda) e che contribuisce a conferire allo specchio anale la caratteristica forma a "cuore". La struttura corporea ha un aspetto agile e armonioso, dovuto alla maggior altezza del treno posteriore rispetto all'anteriore (caratteristica tipica degli animali "saltatori"). Le ghiandole metatarsali sono di colore scuro, molto vistose e rappresentano una caratteristica di discriminazione specifica.





Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: *daino*



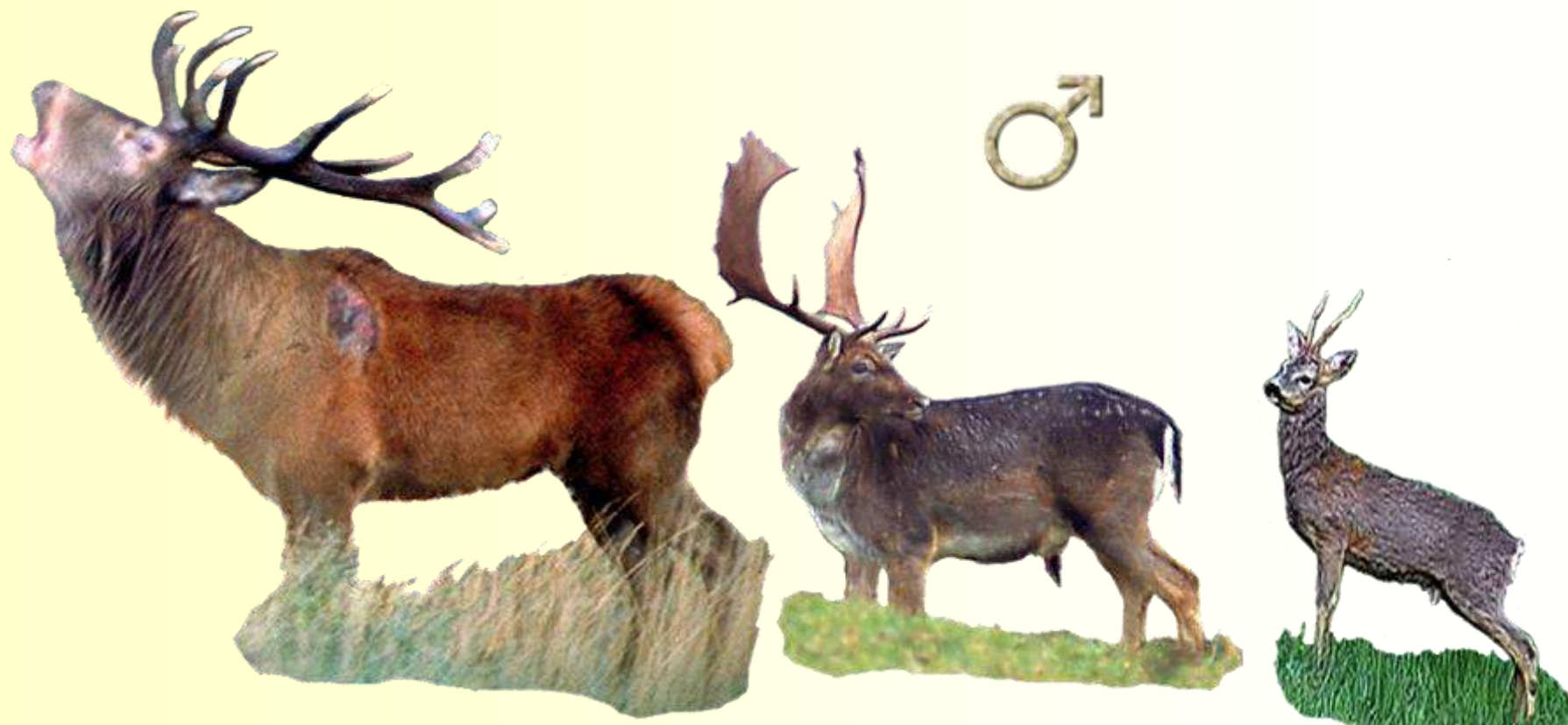
Il mantello del daino presenta colorazioni generalmente brune oppure nerastre (individui melanici) in inverno; diventa bruno-rossastro e tipicamente pomellato in estate mentre gli individui melanici mantengono un manto generalmente scuro e sono normalmente privi di pomellatura. Lo specchio anale è caratteristico, di colore bianco candido bordato di nero, al centro spicca la coda (relativamente lunga) che presenta una striscia nera nella parte superiore. In alcune popolazioni sono presenti, con frequenza variabile, individui bianchi (non albinici) e/o isabellini. I palchi, portati solo dai maschi, sono inconfondibili per il tipico appiattimento (pala) nella parte terminale, peraltro assai meno evidente negli individui immaturi. Le orecchie sono più piccole di quelle del Cervo, il muso è più corto e di forma triangolare. La parte anteriore del collo nei maschi, presenta un tipico rigonfiamento ("pomo d'Adamo"). Presenta una struttura corporea relativamente robusta e armoniosa (altezza al groppone maggiore che al garrese), collo sottile nelle femmine, più grosso nei maschi adulti, arti piuttosto brevi e relativamente gracili.





Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: *maschi dei cervidi*

La distinzione specifica dei maschi dei cervidi risulta molto facilitata dalla presenza dei palchi per buona parte dell'anno; i palchi sono tipici per ciascuna specie e di facile classificazione, inoltre l'unico periodo in cui si potrebbero osservare maschi di specie diverse senza palchi, è molto ristretto e corrisponde a fine Aprile quando, contemporaneamente ai maschi adulti di daino potremmo imbatterci in un giovane maschio di cervo che ha appena gettato i palchi. In tal caso occorre procedere alla determinazione basandosi sulle caratteristiche morfologiche salienti ad iniziare dallo specchio anale. Nella figura le tre specie sono rappresentate in scala.



Cervo

Daino

Capriolo



Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: *femmine dei cervidi*

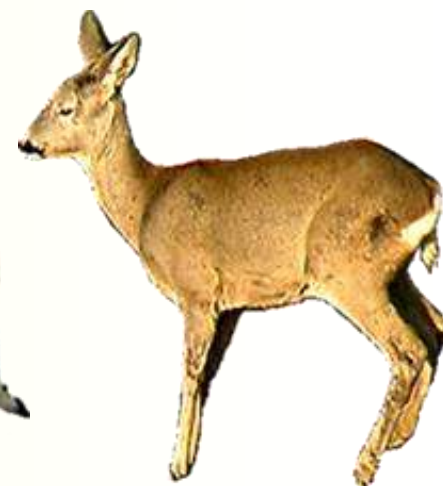
Per le femmine la determinazione specifica è meno immediata di quella relativa ai maschi; tuttavia, oltre alle solite caratteristiche tipiche degli specchi anali (sempre di fondamentale importanza), esistono alcune tipicità morfologiche che possono guidarci ad una determinazione certa e relativamente veloce. Ad esempio valutando la struttura della testa notiamo: orecchie molto grandi e muso piccolo e triangolare nelle femmine di capriolo, orecchie piccole nel daino, muso trapezoidale ed orecchie relativamente grandi nel cervo. Il daino, visto di profilo, mette in evidenza 3 distinte “bande”, di colore diverso, che vanno dal bianco del sottopancia (fanno eccezione gli individui melanici in cui le bande sono solo 2) al marroncino chiaro della parte bassa dei fianchi, per finire al marrone rossiccio con pomellatura del dorso e della parte alta dei fianchi.



Cervo



Daino



Capriolo





Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: *muflone*



La struttura corporea del muflone è simile a quella della pecora domestica ma l'aspetto è più agile ed elegante. Il mantello è assai diverso poiché la lana, corta e molto fine, è ricoperta da una giarra costituita da peli lunghi e radi; il colore è, nei maschi adulti, bruno-rossastro quasi sempre con due vistose macchie biancastre sui fianchi (sella); le femmine e i giovani maschi hanno una colorazione più chiara e sono privi di sella. Le corna, grandi e tipicamente ricurve a spirale nei maschi, sono assenti o piccolissime nelle femmine.





Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: *cinghiale*



Il cinghiale è caratterizzato da una struttura corporea massiccia, con avantreno molto sviluppato, arti brevi e corti. La coda, corta e relativamente sottile, presenta all'apice un ciuffo di setole piuttosto lunghe. Il lungo muso di forma conica termina con il caratteristico grifo, tipico dei Suidi. Il mantello, costituito da una densa borra lanosa coperta da setole lunghe e rigide, è di un colore bruno scuro tendente al nerastro specialmente in inverno; numerose setole grigio argentate (che aumentano di numero con l'avanzare dell'età) conferiscono agli animali adulti una tipica colorazione "brizzolata". Il mantello dei piccoli è di colore bruno chiaro o giallastro con strie longitudinali bruno scure o nerastre. I canini dei cinghiali sono a crescita continua e nei maschi fuoriescono vistosamente dalla rima labiale raggiungendo anche dimensioni notevoli. I due canini inferiori (difese) sono più lunghi e affilati dei superiori (coti).





Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: *strategie alimentari*

Brucatori

Selezionatori di cibo
concentrato

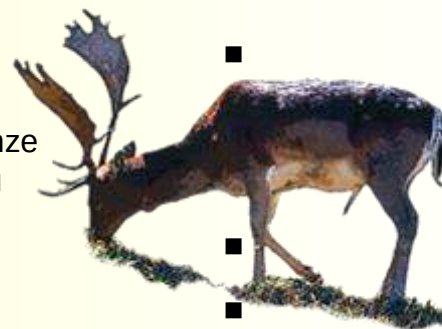


I brucatori sono caratterizzati da una elevata selettività nei confronti delle sostanze vegetali inghiottite; il fegato grande, il rumine piccolo e l'intestino corto sono caratteristiche anatomiche (diverse da quelle dei pascolatori) che lo costringono a ingerire una minore quantità di cibo però selezionandolo tra il più nutriente.

Tipi Intermedi



- I tipi intermedi sono
- mangiatori di sostanze
- vegetali in modo più
- indifferenziato, ed a
- seconda delle
- strategie alimentari
- adottate possono
- tendere a somigliare,
- in modo più o meno
- marcato, ai pascolatori
- o ai brucatori.



Pascolatori

Mangiatori di erbe e foraggi
freschi



Nei pascolatori il fegato è piccolo, il rumine grande e l'intestino lungo; si ha quindi una minore selettività degli alimenti, sono quindi animali che mangiano un po' di tutto, ma sono costretti a mangiarne in quantità maggiore dato che gli alimenti sono mediamente poco nutrienti.



Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: *strategie alimentari dei cervidi*



Il Capriolo è un **ruminante brucatore**, **tipicamente selettivo** di alimenti facilmente digeribili e concentrati, che ha bisogno (specie in inverno) di una parte anche consistente di fibra grezza. E' l'unico vero brucatore puro italiano e si differenzia nettamente da tutte le altre specie di ungulati proprio da questo punto di vista. Viene definito scherzosamente "schizzinoso" (perché mangia solo una serie di alimenti ben definiti) ed ecotonofilo in quanto tipicamente legato agli ambienti di transizione (ecotoni) tra boschi e arbusteti, boschi e prato-pascoli, arbusteti e prato-pascoli, ecc. Si suole dire che il Capriolo è un animale che può soffrire la fame a pancia piena, cioè può essere alimentato quantitativamente in modo sufficiente ma allo stesso tempo risultare denutrito, proprio perché necessita invece di quantità anche modeste di alimenti altamente nutrienti.



Il Daino può essere considerato un **ruminante pascolatore di tipo intermedio**, con tendenza al pascolatore puro; è un animale molto adattabile, resistente, xerofilo (può adattarsi molto bene anche a climi piuttosto aridi).



Il Cervo è un **ruminante pascolatore di tipo intermedio** che, in funzione dell'habitat in cui vive, può comportarsi in modo più o meno marcato, da brucatore. E' un animale relativamente adattabile e predilige condizioni climatiche medie (mesofilo).



Principali criteri di discriminazione delle specie in oggetto: ***strategie alimentari di bovidi e suidi***



Il Cinghiale è un forte mangiatore di vegetali grezzi, ma con grande necessità di materiali proteici anche di origine animale. Effettua spostamenti anche notevoli per la ricerca di cibo (nomade), mangia tutto ciò che è disponibile (utilitarista) ed ha la capacità di nutrirsi di una notevole varietà di alimenti (eurifagico); in funzione delle forti quantità di alimenti ingerite, viene anche definito ipertrofodipendente.

Il Muflone è un pascolatore con comportamenti raramente selettivi, brucatore di fogliame, viene definito come tipo raccoglitore-sradicatore.





Cenni di ecologia applicata: *concetto di ecologia*

Il termine “**Ecologia**” deriva da due parole di origine greca “oikos” (casa) e “logos” (scienza), quindi scienza della casa intesa come habitat (il tipo di ambiente frequentato da una determinata specie). Una parte della “ecologia applicata” si occupa degli studi finalizzati alla pianificazione dello sfruttamento delle risorse naturali, tenendo in dovuta considerazione sia le leggi ecologiche, sia le esigenze umane.





Cenni di ecologia applicata: *ecosistema*

L'**ecosistema** è una unità funzionale di base che comprende l'insieme delle componenti abiotiche (**biotopo**) e biotiche (**biocenosi**)

Componenti dell'ecosistema:

ABIOTICI	BIOTICI
Luce	Produttori (vegetali)
Temperatura	Consumatori (animali)
Pressione	Degradatori (vegetali e animali)
Atmosfera	
Acqua	
Suolo	
Clima	





Cenni di ecologia applicata: *catena alimentare*

Per catena alimentare si intende una serie di esseri viventi appartenenti ad un determinato ecosistema in cui ogni elemento della catena mangia quello che lo precede e può essere mangiato da quello che lo segue.



Produttori
(piante verdi)

I produttori sono i vegetali clorofilliani in grado di trasformare l'energia solare in energia chimica assimilabile dai consumatori.

I decompositori (batteri, funghi, lieviti, ecc.) svolgono l'importante funzione di trasformare le sostanze organiche in sostanze minerali, nuovamente assimilabili dai produttori.

Decompositori



Sostanza organica



Materiale in eccesso

Consumatori primari
(erbivori)

I consumatori primari si nutrono dei produttori autotrofi e sono quindi prevalentemente erbivori; altri consumatori primari più rari sono i parassiti degli autotrofi.



I consumatori di 2°, 3°.....N° livello, si nutrono prevalentemente a spese degli erbivori (sono quindi carnivori), possono però nutrirsi anche dei carnivori che li precedono nella catena alimentare.

Consumatori di III°- IV° livello



Consumatori di II° livello



Uno stesso animale può appartenere a diversi livelli trofici: è il caso degli onnivori che si nutrono sia di vegetali che di animali e di alcuni carnivori che possono consumare prede appartenenti a diversi livelli.



Cenni di ecologia applicata: *habitat*

L'**habitat** è l'insieme di tutti i fattori ecologici (caratteristiche climatiche, fattori fisici e di tipo organico, ecc.) che caratterizzano il luogo in cui vive una determinata specie.





Cenni di ecologia applicata: *concetto di ecotone*

Con il termine **ecotone** si intende una zona di transizione tra due o più biocenosi, caratterizzata dalla promiscuità nello stesso spazio di specie e tipologie ambientali appartenenti alle singole biocenosi. L'arricchimento quali-quantitativo delle specie tipico degli ecotoni viene definito **effetto margine**; infatti in corrispondenza del punto di sovrapposizione le specie delle due biocenosi tendono a sommarsi. L'effetto margine viene utilizzato da molte specie animali perché proprio in queste zone limitate c'è una maggior disponibilità di risorse alimentari e/o di rifugi. Il Capriolo è una tipica specie che sfrutta l'effetto margine, prediligendo le zone di transizione, con alternanza di bosco, prateria, radura, cespuglieti, piuttosto che le grandi foreste omogenee.





Determinazione del concetto di **popolazione** e degli elementi che la caratterizzano: ***densità, struttura e dinamica***

“La popolazione è un gruppo di organismi o individui della stessa specie, fra i quali esiste la possibilità di scambio genetico (interfecondi), che occupano una determinata zona”. (Odum, 1959)



La popolazione è caratterizzata da tre elementi fondamentali: **DENSITA'**, **STRUTTURA** e **DINAMICA**.





Determinazione del concetto di **popolazione** e degli elementi che la caratterizzano: ***densità***

La densità è il numero medio di individui di una determinata popolazione presenti nell'unità di superficie

L'unità di superficie viene abitualmente rappresentata dal kmq (100 ettari).





Determinazione del concetto di **popolazione** e degli elementi che la caratterizzano: **struttura**

La struttura è la composizione in classi di sesso e di età della popolazione in un preciso momento.



I parametri della struttura di popolazione di maggior interesse gestionale sono il rapporto tra le classi di età, il rapporto tra i sessi e il rapporto piccoli per femmina.





Determinazione del concetto di **popolazione** e degli elementi che la caratterizzano: ***dinamica***

La dinamica è rappresentata dalle variazioni di densità e struttura nel tempo.

La densità e la struttura delle popolazioni variano nel tempo perché continuamente si modificano le condizioni (nascite, morti, immigrazioni ed emigrazioni, ecc); tali variazioni danno origine a quella che si definisce **DINAMICA DELLE POPOLAZIONI**.



Elementi fondamentali della dinamica:	velocità di accrescimento	
	natalità	
	mortalità	
	fattori limitanti	competizione intraspecifica
		predazione
		parassiti
	fluttuazioni cicliche	
	reclutamento (IUA)	





Determinazione dei concetti di natalità, mortalità ed incremento utile annuo (IUA): ***natalità***



La **natalità massima teorica** è la capacità intrinseca di accrescimento di una determinata popolazione in condizioni ideali (senza fattori limitanti); la **natalità effettiva** è l'accrescimento di una popolazione in condizioni reali e specifiche.



Determinazione dei concetti di natalità, mortalità ed incremento utile annuo (IUA): **mortalità**



La mortalità è il numero di individui di una popolazione che muoiono in un determinato tempo; la **mortalità effettiva** è rappresentata dal numero di individui morti in una specifica situazione reale, la **mortalità minima teorica** è il numero di individui morti in condizioni ideali e rappresenta quindi una soglia di mortalità minima, per quanto buone siano le condizioni.





Determinazione dei concetti di natalità, mortalità ed incremento utile annuo (IUA): *IUA*



L'**incremento utile annuo** (o **reclutamento**) è la differenza netta, nell'unità di tempo, fra individui che si aggiungono alla popolazione (**natalità**) e individui che muoiono (**mortalità**). Il reclutamento può essere determinato correttamente solo comparando i valori di natalità e mortalità e non esaminandoli singolarmente, infatti se ad una natalità molto elevata si contrappone una altrettanto elevata mortalità, l'incremento può risultare praticamente nullo. L'**IUA** è un parametro gestionale di fondamentale importanza poiché sulla sua determinazione si basano i piani di gestione e prelievo.



Determinazione del concetto di ***fattori limitanti***



Tutte le specie animali indistintamente costituiscono il nutrimento dei loro nemici naturali, che possono essere predatori, parassiti oppure organismi patogeni. In alcuni casi i nemici naturali possono svolgere un ruolo molto importante nel controllo delle popolazioni delle loro vittime, come si può notare dagli effetti che l'eliminazione di predatori o di malattie possono avere sul numero di individui di determinate specie animali.



Per tutte le specie c'è una gamma ristretta dei valori dei parametri fisici all'interno della quale gli individui possono sopravvivere e riprodursi. Tutte le condizioni esistenti al di fuori di questo range possono quindi essere letali oppure impedire la riproduzione (ad es. condizioni atmosferiche estremamente sfavorevoli possono avere effetti drastici sulla dimensione delle popolazioni). A parte gli effetti nocivi causati da condizioni estreme, virtualmente tutte le attività di un animale dipendono dalle condizioni atmosferiche che quindi influenzano direttamente o indirettamente: incremento demografico, accrescimento individuale, spostamenti e dispersione, alimentazione, accoppiamento, ecc.; ne consegue che le variazioni climatiche possono alterare profondamente la capacità portante degli habitat.



Si definiscono quindi **fattori limitanti** tutti i fattori ambientali che influenzano negativamente la crescita e la qualità (fitness) di una determinata popolazione, e sono relativi a: **cibo, spazio, competizione, predazione, epidemie e parassitosi, fattori climatici e ambientali.**



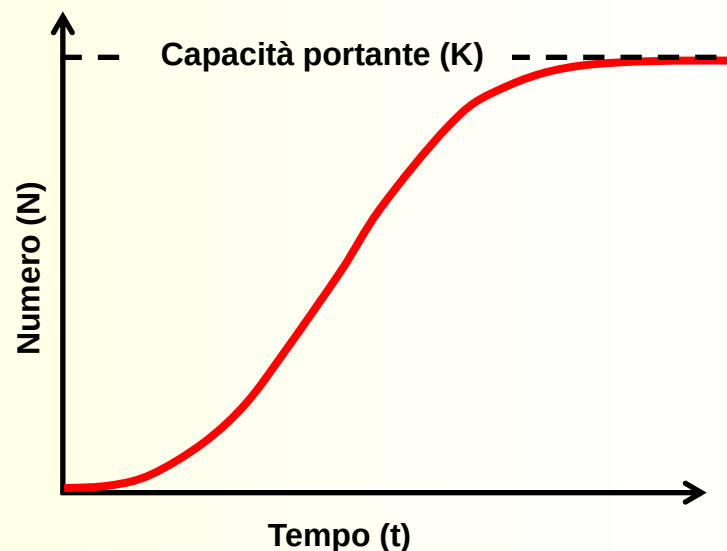
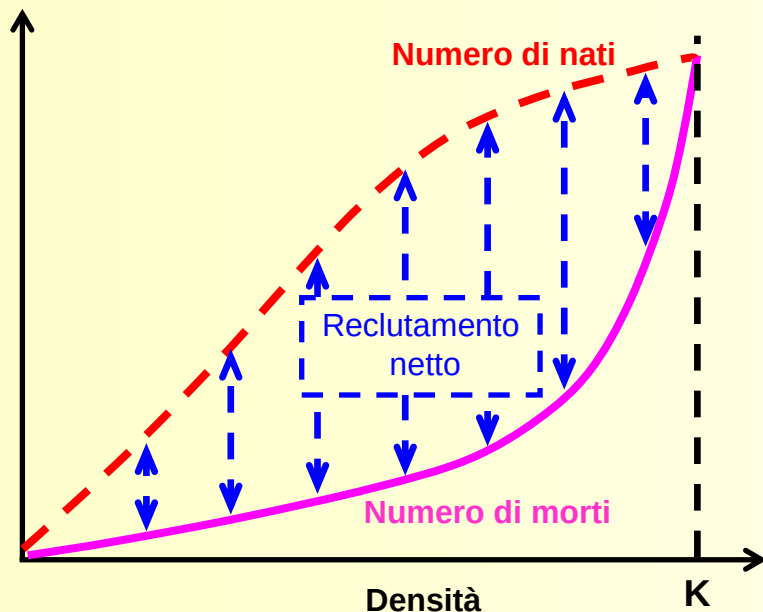
Determinazione del concetto di *capacità portante dell'ambiente*

- ❖ Ogni specie animale ha nei confronti del proprio habitat un certo numero di esigenze come: cibo, spazio, riparo, luoghi idonei alla riproduzione, ecc.
- ❖ Ciascun habitat è provvisto solo limitatamente di tali risorse.
- ❖ La **CAPACITA' PORTANTE** di un habitat è il numero massimo di individui di una determinata specie che l'habitat espresso da un determinato territorio può sostenere per tutta la durata del loro ciclo vitale; essa varia in funzione delle stagioni e del tempo e pone in ogni caso un limite alla crescita di una popolazione conseguentemente alla competizione che si instaura tra gli individui per il possesso delle risorse (competizione intraspecifica).





Determinazione del concetto di *capacità portante dell'ambiente*



Con l'aumentare della densità aumenta la mortalità e diminuisce la natalità di una popolazione, fino a che le rispettive curve si incrociano; questo punto definisce la **capacità portante (K)**, la popolazione cessa di crescere poiché il numero dei nati coincide con quello dei morti. Queste condizioni non sono certamente auspicabili dal punto di vista venatorio in quanto consentono prelievi molto limitati; è quindi ovviamente preferibile avere una popolazione con il **massimo tasso di reclutamento possibile** (corrispondente ai punti in cui le curve di natalità e mortalità sono più distanti); in tal caso, prelevando l'**IUA**, la popolazione rimarrà pressoché invariata anche se sottoposta a prelievi consistenti.



Determinazione dei concetti di *densità biotica*

Si indica con il termine di **densità biologica** o **biotica** la densità, superata la quale, in una determinata popolazione compaiono segni di decadimento fisico negli individui e l'incremento utile annuo, coincidente con il reclutamento, si riduce a zero.





Determinazione dei concetti di ***densità agro-forestale***

Molto importante dal punto di vista gestionale è la determinazione della massima **densità agro-forestale**, cioè la densità superata la quale si verificano danni eccessivi alle colture agricole o alla selvicoltura; è pertanto un **limite di densità stabilito dall'uomo** in funzione soprattutto delle tipologie colturali presenti e del loro pregio. Questa è di solito la **densità a cui si deve far riferimento nella gestione faunistica dei territori che interessano significativamente anche aree coltivate**, nei quali si deve tenere necessariamente conto delle esigenze socio-economiche degli agricoltori.





Principi generali di gestione

Conservazione e gestione delle specie faunistiche: principi e tecniche.



[DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ FAUNISTICA DEL TERRITORIO](#)

[MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ FAUNISTICA DEL TERRITORIO](#)

[DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE](#)

[OPERAZIONI DI RIQUALIFICAZIONE FAUNISTICA: REINTRODUZIONI](#)

[CONTROLLO DEL RANDAGISMO CANINO](#)





Principi generali di gestione: ***determinazione della capacità faunistica del territorio***

La determinazione della capacità faunistica del territorio è sicuramente il primo obiettivo da porsi. Con il termine **capacità faunistica del territorio** si definisce sia il numero di specie (**aspetto qualitativo**) sia la quantità di individui appartenenti a ciascuna specie (**aspetto quantitativo**) che un determinato territorio può sostenere. La valutazione della effettiva capacità faunistica di un determinato territorio deve tenere conto di due elementi fondamentali: le **densità biotiche** raggiungibili da ciascuna specie e le densità **agro-forestali** che si vogliono mantenere in funzione di specifici obiettivi.





Principi generali di gestione: ***miglioramento della capacità faunistica del territorio***



Qualora la capacità faunistica non sia soddisfacente, si può tentare di aumentarla con alcuni interventi quali: il **ripristino degli habitat** (inteso come rinaturalizzazione del territorio, così da aumentare la disponibilità di ambienti adatti alle specie oggetto di gestione), in tal caso gli interventi saranno prevalentemente sulle formazioni vegetali o su gli ecosistemi agrari; **interventi di foraggiamento** (da applicarsi con grande cautela esclusivamente dove la disponibilità degli alimenti rappresenti un fattore limitante), sia esso seminaturale (**campetti a perdere**), sia artificiale (**mangiatoie**). Infine, anche se non propriamente riconducibile al miglioramento della capacità faunistica, è possibile intervenire positivamente sui tassi di incremento di una popolazione mediante azioni di contenimento dei **fattori limitanti** (investimenti stradali, bracconaggio, ecc.).





Principi generali di gestione: ***determinazione della densità e struttura delle popolazioni***

Censimenti faunistici

La determinazione dei parametri quali-quantitativi delle popolazioni di ungulati rappresenta uno degli strumenti gestionali più importanti sia nelle aree protette sia in quelle dove è esercitata l'attività venatoria. La caccia di selezione infatti, può essere attuata solo a condizione che venga raggiunta una sufficiente conoscenza non solo dei valori di **densità** e **dinamica**, ma anche di **struttura** (ripartizione per classi di sesso e di età degli individui che compongono la popolazione) che le caratterizzano. In questo senso rivestono quindi grande importanza i **censimenti faunistici**, in quanto rappresentano le operazioni che permettono di ottenere questo tipo di dati.





Principi generali di gestione: *censimenti*

Tipi di censimento

Possono essere distinti tre tipi di censimento:

- 1) Censimenti **completi** (conteggio degli animali presenti su tutta l'area oggetto di indagine). Sono ovviamente da preferire in quanto risultano i più affidabili; spesso però difficoltà di carattere logistico-organizzativo ed economico ne impediscono di fatto l'applicazione.
- 2) Censimenti su **aree campione** (conteggio degli animali presenti su una porzione "campione" dell'area indagata). Vengono utilizzati quando risulti impossibile, per svariati motivi, censire tutta l'area di interesse. Possono fornire dati affidabili a condizione che l'area campione scelta sia rappresentativa dell'area di interesse (soprattutto dal punto di vista "ambientale") e la superficie censita non scenda al di sotto di un valore soglia statisticamente accettabile.
- 3) Assunzione di **indici relativi di abbondanza**; sono dei conteggi che non forniscono dati sulla densità assoluta della popolazione in un determinato territorio, ma permettono di ricavare un indice di abbondanza, che assume valore solo se messo in relazione a indici simili ottenuti in periodi diversi nella stessa area, oppure in aree diverse. In altre parole questi indici possono fornire indicazioni sulla tendenza delle popolazioni indagate, ma non sulla loro consistenza.





Principi generali per la stima quantitativa delle popolazioni: *tipologie di censimento*

Metodi di censimento applicabili agli ungulati:

- **Censimenti in battuta**
- **Conteggi su percorso lineare**
- **Conteggi delle impronte**
- **Conteggi notturni con sorgente di luce**
- **Censimenti tramite “cattura marcamento e ricattura (o riavvistamento)”**
- **Censimenti al bramito**
- **Censimenti da punti fissi di osservazione**



La descrizione più dettagliata delle varie tipologie di censimento sarà affrontata nel modulo relativo all'abilitazione dei “censitori”.





Principi generali di gestione: **operazioni di riqualificazione faunistica**

REINTRODUZIONI

Le reintroduzioni sono operazioni spesso molto complesse, che richiedono un'adeguata programmazione, specifiche conoscenze scientifiche e una grande sensibilità verso gli aspetti sociali; oltre ai fattori storici, eco-etologici, genetici e demografici, devono essere tenuti in debita considerazione anche quelli politici, normativi e socio-economici. A tale proposito è bene ricordare che il buon esito di queste immissioni è strettamente legato all'atteggiamento e al consenso delle comunità umane; il progetto può diventare esecutivo solo a condizione di una buona accettazione della specie interessata da parte delle popolazioni locali. La complessità e i costi di tali operazioni rendono opportuna una loro accurata pianificazione. La fattibilità e l'opportunità di procedere all'immissione devono essere attentamente valutate.





Principi generali di gestione: *controllo del randagismo canino*

Particolare azione di disturbo nei confronti degli ungulati selvatici viene svolta dai cani vaganti (di proprietà ma incustoditi, randagi o rinselvaticati) presenti nelle medesime zone frequentate dagli ungulati. La presenza di questi cani, a prescindere dai problemi (comunque notevoli) di tipo sanitario e zootecnico, oltre a provocare un danno diretto per predazione su ungulati di piccola taglia (capriolo) e sui cuccioli di quelli medio-grandi, crea un forte disturbo ed una alterazione nei rapporti sociali intraspecifici conseguenti a ripetuti inseguimenti che, in specie particolarmente delicate come il capriolo, possono comportare ripercussioni anche sull'incremento della popolazione stessa.





Il prelievo: *importanza dei metodi di caccia*



Importanza
dei metodi di
caccia



Diretta

Influenza sullo
status delle
popolazioni
indipendentemente
dalle dimensioni
del prelievo.



Indiretta

Approccio
culturale dei
cacciatori al
complesso della
gestione
faunistica.





I diversi metodi di caccia a confronto: *caccia collettiva e caccia individuale*

La prima schematica classificazione delle diverse tipologie di caccia a cui storicamente sono stati sottoposti gli ungulati, ci porta a distinguere: **cacce collettive** (presenza di un elevato numero di partecipanti) e **cacce individuali** (effettuate da un solo cacciatore).

CACCIA COLLETTIVA

Le cacce collettive vantano una lunga tradizione storico-culturale; è infatti probabile che il primo modo per cacciare gli ungulati selvatici consistesse nell'esecuzione di una sorta di "battuta" finalizzata alla forzatura dei selvatici verso dirupi o trappole dove cadevano e quindi potevano essere raccolti. Poi l'uomo iniziò a selezionare, partendo dal lupo, diverse razze di cane, anche adatte alla caccia che avevano la funzione di scovare e forzare gli animali verso le reti. Tale metodo si è protratto fino al tardo Rinascimento. Con l'avvento delle armi da fuoco, anziché verso le reti, gli animali venivano spinti da cani e battitori verso le poste (luoghi in cui i cacciatori armati si appostavano).



CACCIA INDIVIDUALE

Si classificano come individuali quelle forme di caccia che prevedono che il cacciatore svolga la propria azione individualmente. Le cacce individuali sono quelle che meglio consentono di rispettare il principio fondamentale della caccia di selezione, vale a dire la scelta preventiva del capo da abbattere (per classe di sesso e di età) a seguito di un'osservazione paziente e prolungata (utilizzando una adeguata strumentazione ottica) di tutti i capi che si presentano nell'area frequentata. L'abbattimento potrà essere effettuato solo qualora venga individuato un capo appartenente alla classe assegnata al cacciatore.



I diversi metodi di caccia a confronto: ***caccia collettiva e caccia individuale***

Confronto fra **cacce collettive** e **cacce individuali**, rispetto a tre caratteristiche: **selettività**, **disturbo** e **coinvolgimento del cacciatore nella gestione** (un cacciatore cioè che invece di limitarsi ad effettuare uscite di caccia ed abbattere la selvaggina, partecipa attivamente a tutte le attività connesse alla gestione degli ungulati). La girata, pur essendo di fatto una caccia collettiva, se eseguita correttamente consente di rispettare in maniera sufficiente il criterio fondamentale delle cacce individuali (discriminazione e scelta preventiva del capo da abbattere).

		Selettività	Disturbo	Coinvolgimento del cacciatore nella gestione
Cacce collettive	Battuta	scarsa	medio alto	Scarso
	Braccata	nulla	elevato	Scarso
	Girata	modesta	medio basso	Medio
Cacce individuali	Cerca	buona	scarso	Elevato
	Aspetto	elevata	irrilevante	elevato

La selettività, scarsa o nulla nelle cacce collettive, è modesta nella girata ed è buona in entrambe le cacce individuali. Il disturbo, elevato nella braccata, diviene medio alto nella battuta, medio basso nella girata, scarso ed irrilevante rispettivamente per la cerca a l'aspetto. Il coinvolgimento del cacciatore nella gestione, elevato nella cerca come nell'aspetto, è modesto nella braccata e nella battuta, medio nella girata.



Differenze tra *caccia programmata* e *prelievo selettivo*

La **caccia programmata**, così come definita dall'attuale quadro normativo italiano, presuppone la definizione di un **carniere teorico** determinato dal numero di capi abbattibili da ciascun cacciatore per ciascuna giornata di caccia e dal numero di giornate usufruibili. Questo meccanismo risulta quindi del tutto indipendente dallo status delle popolazioni cacciate.

Determinazione del numero massimo di capi prelevabili (**carniere massimo teorico**) senza censimento preventivo.

Il **prelievo selettivo** è invece subordinato alla definizione preventiva sia della quantità dei capi che si intendono prelevare sia della loro **ripartizione in classi di sesso e di età**. Presupposto fondamentale è pertanto la conoscenza di questi parametri per ciascuna popolazione cacciata ottenuta attraverso opportuni censimenti.

Censimento preventivo quali-quantitativo, determinazione del numero di capi presenti e della loro ripartizione nelle classi di sesso ed età.

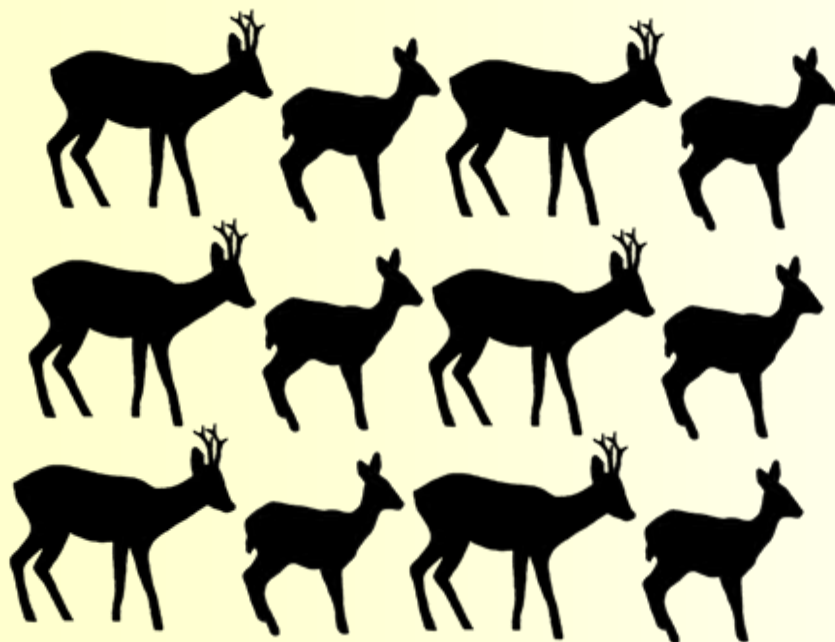
Il **piano di abbattimento** (o **piano di prelievo**) è lo strumento che consente di definire (prima di iniziare la caccia), ed in relazione alle caratteristiche della popolazione ed ai risultati del censimento (densità, natalità, mortalità, IUA, ecc.), il numero e il tipo di animali che si possono abbattere.





Il piano di prelievo *quantitativo*

La fauna selvatica è una risorsa rinnovabile.



**Consistenza della
popolazione (capitale)**



**Incremento utile annuale
della popolazione (interesse)**

**Il prelievo venatorio, qualora
l'obiettivo gestionale non sia la
riduzione della popolazione, non
deve mai superare l'entità
corrispondente all'IUA (non deve
cioè intaccare il capitale).**



Il piano di prelievo *qualitativo*



Si può ragionevolmente ritenere che, qualora si voglia conservare una popolazione di ungulati selvatici su buoni standard produttivi e di fitness media, è opportuno mantenere la popolazione entro i range di struttura naturale osservati e rilevati durante i censimenti.

In condizioni naturali il rapporto fra i sessi sembra tendere alla **parità** (un maschio per ogni femmina) nelle specie monogamiche (il maschio si accoppia con un'unica femmina) ed a una sostanziale parità, con una leggera preponderanza delle femmine, in quelle poliginiche (il maschio si accoppia con più femmine); allo stato attuale delle conoscenze, dal punto di vista pratico-gestionale **risulta opportuno che tale rapporto sia mantenuto con gli abbattimenti**, i quali dunque incideranno in eguale misura su maschi e femmine, ovvero in misura leggermente superiore su quest'ultime.





Quadro normativo nazionale e regionale

Leggi e Regolamenti Nazionali e Regionali che concorrono a determinare l'attuale quadro normativo in tema di caccia e gestione faunistico venatoria

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. 

 **Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8**

(e successive modifiche ed integrazioni)

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Legge Regionale 12 luglio 2002, n. 14

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale. 

 **Regolamento Regionale 26 marzo 2002, n. 4**

(e successive modifiche ed integrazioni)

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna.

Lo strumento normativo iniziale di riferimento, per quanto riguarda la gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Regione è rappresentato dal **Regolamento Regionale 26 marzo 2002, n. 4** che tiene conto delle precedenti Leggi e Regolamenti Nazionali e Regionali ed è integrato e modificato da: **RR 1/2006; RR 36/2000; RR 39/2001**).

Regolamento Regionale 16 novembre 2000, n. 36

(e successive modifiche ed integrazioni)

Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano.   

Il quadro normativo è completato e integrato a livello locale da regolamenti, delibere e calendari venatori delle singole Provincie.

<http://crerbd.regione.emilia-romagna.it/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm>



Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4**

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

ART. 1: Principi e disposizioni generali

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati ha come scopo la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con l'ambiente ed il conseguimento degli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, e successive modifiche, concernente le disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ed e' disciplinata dal presente Regolamento.
2. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento sono effettuati sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). E' sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto.
3. La valutazione quantitativa delle popolazioni di ungulati, da effettuarsi esclusivamente sulla base delle metodologie indicate dall'INFS, e l'analisi del loro status, anche attraverso l'esame sistematico dei capi abbattuti, deve contribuire alla conoscenza di questa risorsa nel territorio della regione ai fini di una sua razionale gestione.
4. Il regime di prelievo degli ungulati deve tendere al raggiungimento delle densità agro-forestali definite nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e recepite nei Piani faunistico-venatori provinciali, nei programmi annuali d'intervento degli ambiti territoriali di caccia (ATC), nei programmi di gestione faunistico-venatoria delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) nonché, per le aree contigue ai Parchi (preparco), negli appositi regolamenti.

Il comma 1, contiene un preciso riferimento all'art. 3 della **L. R. 15 febbraio 1994, n. 8**, il cui testo è

L. R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e sue successive modifiche ed integrazioni)

Art. 3 - Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria

1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria: a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio; b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale; c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori; d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi; e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. 11/88.
2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

ART. 2: Distretti di gestione degli ungulati

1. Le Province, su proposta del Comitato direttivo di ciascun ATC, suddividono il territorio in distretti di gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati presenti. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Piani faunistico-venatori provinciali. Ai fini della gestione del cervo devono essere accorpati più distretti o parti di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze della specie.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC individua per ciascun distretto uno o più referenti locali per la gestione degli ungulati al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al comma 1 dell'art. 3. I referenti sono individuati tra i possessori di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'art. 5.





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4** Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 3: Gestione degli ungulati negli ATC

1. Per la gestione faunistico-venatoria del territorio con vocazione per gli ungulati il Comitato direttivo dell'ATC cura, in particolare:
 - a) la stesura del catasto ambientale;
 - b) l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di appositi piani quinquennali in sintonia con le indicazioni del Piano faunistico-venatorio provinciale; detti piani sono trasmessi alla Provincia che ne verifica la conformità al Piano faunistico-venatorio;
 - c) la programmazione delle attività di tutela e incremento delle popolazioni anche attraverso opportuni miglioramenti ambientali;
 - d) l'organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni;
 - e) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'INFS;
 - f) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo;
 - g) la cura dell'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
 - h) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia; i) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
 - i) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere d), e), f) e g).
2. Gli ATC organizzano, anche in accordo con gli altri ATC e le AFV della stessa provincia, mostre di trofei come momento di verifica dei risultati ottenuti nonché di confronto e crescita culturale dei cacciatori.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC svolge le attività di cui al comma 1 avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri di provata esperienza provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'art. 5, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lett. a). Tale Commissione resta in carica per la durata del mandato del Comitato direttivo, il quale può comunque procedere alla sostituzione dei componenti.





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4**

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 4: Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico-venatorie

1. Nelle aziende faunistico-venatorie le attività indicate nel comma 1 dell'art. 3 vengono svolte dal titolare della concessione per il territorio di sua competenza.
2. La gestione degli ungulati nelle AFV e' coordinata dalla Provincia al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto alla gestione dei distretti nei quali ricadono.
3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai sensi dell'art. 5 e sotto il controllo della Provincia.
4. Il concessionario, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, sottopone i Piani di prelievo annuali alla Provincia per la loro approvazione.
5. Le modalità di verifica dei capi abbattuti sono le stesse previste per gli ATC.





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4** Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 5: Figure tecniche abilitate alla gestione degli ungulati.

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono previste le seguenti figure:
 - a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline biologiche e specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l'INFS; ([modificato](#))
 - b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali;
 - c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
 - d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo;
 - e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;
 - f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
 - g) conduttore di cani da traccia;
 - h) conduttore di limiere;
 - i) operatore abilitato ai censimenti;
 - l) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.
2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), ed l) sono abilitate dalla Provincia mediante apposite prove d'esame previa frequentazione di specifici corsi.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS, stabilisce i percorsi e le attività didattiche, le modalità delle prove d'esame, i requisiti per l'accesso a detti corsi e la composizione delle Commissioni.
4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2 possono essere svolti dalle Province oppure, previo accordo con le Province stesse sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia nel rispetto di quanto previsto al comma 3. Col medesimo provvedimento di cui al comma 3 vengono altresì stabiliti i requisiti richiesti ai soggetti pubblici o privati che intendono svolgere detti corsi.
5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), ed l) del comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale. La Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento. ([modificato](#))





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4** Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1 **MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE** **FAUNISTICOVENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)**

Bollettino Ufficiale n. 6 del 12 gennaio 2006

Art. 1

Modifiche all'art. 5 del r.r. n. 4 del 2002

1. All'art. 5, comma 1, lettera a) dopo la parola "laurea" sono soppresse le parole "in discipline biologiche"
2. All'art. 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis Gli abilitati di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 6 del r.r. n. 21 del 1995 sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c) del comma 1 del presente articolo. Sono considerati cacciatori di cinghiale di cui alla lett. e) del comma 1 i cacciatori già abilitati ai sensi dell'art. 6 del r.r. n. 21 del 1995, coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'art. 15 del r.r. n. 38 del 1992, nonché coloro i quali possono dimostrare di essere stati iscritti in squadre organizzate ed autorizzate nelle stagioni venatorie 1990-91 e 1991-92."





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 6: Accesso al prelievo degli ungulati

1. L'accesso al prelievo degli ungulati è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) del comma 1 dell'art. 5.
2. Per i cacciatori provenienti da altre regioni o stati, la Provincia accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'art. 5 verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici previsti dalla Regione o dallo Stato di provenienza.
3. L'accesso al prelievo di selezione è in ogni caso subordinato alla disponibilità dei capi secondo i Piani annuali di prelievo di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3.
4. L'accesso al prelievo di selezione è riservato dal Comitato direttivo dell'ATC, in accordo con la Provincia e su proposta della Commissione tecnica, ai cacciatori abilitati, secondo una graduatoria stabilita anche sulla base del comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e dell'impegno profuso nell'attività di gestione. Il Comitato direttivo dell'ATC può assegnare una quota di capi da abbattere a cacciatori abilitati anche non appartenenti all'ATC secondo modalità prestabilite dallo stesso Comitato.
5. Gli organismi direttivi degli ATC possono prevedere un contributo dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto agli interventi di prevenzione e di indennizzo dei danni provocati dagli ungulati alle produzioni agricole nonché alle opere di miglioramento ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato. Tale contributo deve essere utilizzato esclusivamente nelle attività di gestione degli ungulati.





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4**

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 7: Prelievo degli ungulati

1. I risultati dei censimenti ed i Piani di prelievo in forma selettiva sono articolati per specie, sesso e classi di età e debbono essere presentati annualmente, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Comitato direttivo dell'ATC e dai concessionari delle AFV alla Provincia, utilizzando gli appositi modelli forniti dall'INFS. La Provincia approva i Piani di prelievo verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione (Piano faunistico-venatorio e relativi programmi annuali) ed autorizza gli abbattimenti su parere dell'INFS.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica ed i titolari delle AFV, ciascuno per i territori di propria competenza, redigono annualmente il Piano di prelievo del cinghiale - negli ATC articolato per distretti - sulla base della stima oggettiva della consistenza delle popolazioni presenti. I piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva o in prelievo selettivo, nonché i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla Provincia, per l'approvazione, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio.
3. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e dei calendari venatori provinciali.





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 8: Modalità e tempi del prelievo in forma selettiva.

1. Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta.
2. Per tale prelievo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40. Sono ammessi altresì fucili a 2 o 3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o 270 millesimi di pollice. Nel caso del prelievo del cinghiale il calibro minimo utilizzabile è quello indicato all'art. 11, comma 4, lett. b). Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di cannocchiale di mira.
3. I periodi, le giornate e gli orari sono definiti dal Calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali.
4. Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC da' comunicazione preventiva di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla Provincia che all'ATC mediante apposite cassette opportunamente collocate.
5. Immediatamente dopo l'abbattimento, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Comitato direttivo dell'ATC o dal titolare dell'AFV e deve corrispondere al modello indicato dall'INFS.
6. Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 3 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici. Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati. I capi abbattuti nelle aziende faunistico-venatorie devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la Provincia e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici a norma del presente Regolamento.
7. Il cacciatore, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, secondo le modalità stabilite dalla Provincia, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa oblitterazione, non appena esaurite le valutazioni.
8. In caso di ferimento del capo assegnato, il cacciatore è tenuto alla sua ricerca secondo le modalità previste dalla Provincia in ottemperanza all'art. 13.



Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4** Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 9: Gestione faunistico-venatoria del cervo.

1. Ai fini di un'ottimale gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo, la Regione può stipulare, con le altre Regioni interessate, appositi protocolli che prevedano le modalità di gestione e di prelievo della specie. I calendari venatori provinciali recepiscono e rendono operative le modalità di prelievo qualora consentito.





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 10: Squadre per la caccia al cinghiale.

1. Il Comitato direttivo dell'ATC sottopone annualmente all'approvazione della Provincia il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla Provincia e presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione. Il numero delle squadre e' definito in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.
2. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 20 ([modificato](#)) membri salvo diverse disposizioni della Provincia. Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la squadra è obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Provincia, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la squadra stessa. Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra.
3. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra e' autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra purché in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. f). Possono partecipare alle battute cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), anche in numero diverso rispetto a quello previsto dal comma 2.
4. Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 5. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa' carico delle eventuali attività gestionali.
5. Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di controllo, il caposquadra e' tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati. Il caposquadra e' tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a piu' copie forniti dalla Provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera e alla Provincia. Al termine di ogni battuta il caposquadra e' tenuto ad organizzare la ricerca degli animali feriti, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 5.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza: a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia; b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Comitato direttivo dell'ATC; c) scheda giornaliera della battuta.



Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4** Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1 MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICOVENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 12 gennaio 2006

Art. 2

Modifica all'art. 10 del r.r. n. 4 del 2002

1. All'art. 10, comma 2, il numero "20" è sostituito dal numero "15".





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 11: Caccia al cinghiale in battuta o braccata.

1. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, suddivide il distretto in zone di caccia in battuta o braccata al cinghiale e le assegna alle squadre in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria. Al fine di meglio assicurare taluni interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, alla squadra vengono assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia ove esercitare la propria attività.
2. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre non possono essere svolte girate nel corso della stessa stagione venatoria.
3. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali. La Commissione tecnica può proporre al Comitato direttivo dell'ATC ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale e sociale. La caccia è comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento. Il Comitato direttivo dell'ATC provvede, per ciascun distretto, ad informare le popolazioni locali circa i tempi, i luoghi e gli orari delle battute o braccate.
4. La caccia al cinghiale in battuta o braccata è consentita: a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica; b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.
5. A chiunque partecipi con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale in forma collettiva è vietato portare cartucce a munizione spezzata. I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica; tale arma può essere tenuta fuori dal fodero. Le armi debbono essere scaricate al segnale di fine battuta. I conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta. Coloro i quali si dedicano su indicazione del caposquadra dopo la chiusura della battuta alla ricerca degli animali feriti possono portare l'arma carica.
6. La Commissione tecnica, anche attraverso l'organizzazione di prove di lavoro, promuove le iniziative necessarie alla specializzazione, addestramento ed allenamento dei cani utilizzati nelle braccate. La composizione delle mute sotto l'aspetto numerico e qualitativo va resa sempre più aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di Piani di abbattimento efficaci e tecnicamente validi, nonché il contenimento del disturbo alle altre specie di ungulati. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di 12 cani per ogni braccata. La Commissione tecnica, qualora il caposquadra lo richieda, può proporre al Comitato direttivo dell'ATC l'uso di un numero di cani superiore dopo averne valutata la compatibilità rispetto alle caratteristiche faunistico-ambientali della zona da assegnare alla squadra. Il Comitato direttivo dell'ATC, entro i termini di cui all'art. 10, comma 1, può sottoporre tale proposta alla Provincia per l'eventuale autorizzazione. La Commissione tecnica può formulare proposte al Comitato direttivo dell'ATC in ordine al numero e alla localizzazione dei campi di addestramento di cani per la caccia al cinghiale di cui al comma 1 dell'art. 45 della L.R. 8/94 e successive modifiche. ([modificato](#))

(continua...)

Il comma 1 dell'art. 45 della L. R. 15 febbraio 1994, n. 8, citato al comma 6, recita:





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4**

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna



L. R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e sue successive modifiche ed integrazioni)

Art. 45 – Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:
 - a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
 - b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
 - c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
 - d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione. (omissis)".

Ultimi due comma dell'Art. 11: Caccia al cinghiale in battuta o braccata.

7. Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica e secondo le modalità da essa stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.
8. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata e alla girata di cui all'art. 12 devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità conformi alle prescrizioni del Codice della strada.





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICOVENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 12 gennaio 2006

Art. 3

Modifiche all'art. 11 del r.r. n. 4 del 2002

1. All'art. 11, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La composizione delle mute utilizzate nella caccia al cinghiale con il metodo della braccata va resa, sotto l'aspetto numerico e qualitativo, sempre più aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di piani di prelievo efficaci e tecnicamente validi, nonché il contenimento del disturbo alle altre specie di fauna selvatica. Non è consentito l'uso di più di 12 cani per ogni azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro i termini di cui all'art. 10, comma 1, in funzione delle dimensioni, delle caratteristiche orografiche, dell'indice di boscosità o di altre peculiarità faunistico-ambientali della zona assegnata o delle singole aree di braccata in cui opera la squadra stessa, può richiedere alla Provincia l'autorizzazione all'utilizzo di un numero superiore di cani. Non sussiste limitazione numerica dei cani da utilizzare per ogni azione di braccata qualora questi siano tutti, sia quelli iscritti che quelli non iscritti nei libri genealogici, in possesso del brevetto/attestato di idoneità rilasciato da giudici ENCI a seguito di apposite prove di lavoro attuate sulla base di un disciplinare tecnico approvato o recepito dalla Giunta regionale. Limitatamente alle stagioni venatorie 2005-06, 2006-07 e 2007-08, ai cani idonei potranno essere affiancati giovani cani in addestramento di età non superiore a 24 mesi ed in numero non superiore al 20 per cento dei cani idonei presenti nella stessa azione di braccata. Al fine di favorire l'addestramento ed allenamento dei cani l'ATC provvede ad adottare le iniziative necessarie ivi compresa l'eventuale richiesta alla Provincia di istituzione dei campi di cui al comma 1 dell'art. 45 della l.r. n. 8 del 1994.





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 12: Caccia al cinghiale col metodo della girata.

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in battuta o braccata ed in selezione, anche con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere e le armi di cui all'art. 11, comma 4. Le Province indicano aree contigue ai parchi o altre aree di comprovata rilevanza faunistica nelle quali tale metodo, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale.
2. La girata è praticata da un gruppo di girata composto da:
 - a) sino a 2 conduttori di cani limieri, in possesso dei requisiti di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 5;
 - b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), ed f) del comma 1 dell'art. 5, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso.
3. Ogni singola azione di girata può essere effettuata da un solo conduttore e da un numero variabile da 4 a 8 cacciatori. [\(modificato\)](#)
4. Il conduttore del cane assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10.
5. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente alla Provincia o all'Ente parco il numero e la composizione dei gruppi di girata, ad ognuno dei quali devono essere assegnate una o più zone di caccia per la durata di almeno una stagione venatoria, all'interno della quale sono individuate parcelle di girata. Non e' consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue. Prima di ogni girata deve essere completata una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. [\(modificato\)](#)
6. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria.
7. I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) in apposite prove di lavoro.





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4**

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICOVENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 12 gennaio 2006

Art. 4

Modifiche all'art. 12 del r.r. n. 4 del 2002

1. All'art. 12, comma 3, dopo la parola "cacciatori." sono aggiunte le seguenti parole: "Possono partecipare alla girata, oltre ai componenti il gruppo, altri cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), e) ed f) sino ad un massimo di 3 invitati designati dal conduttore di limiere."

2. All'art. 12, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Provincia o all'Ente Parco il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale domanda deve essere presentata alla Provincia entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare oltre ai nominativi dei conduttori di limiere anche quello dei componenti il gruppo corredati da luogo e date di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione. Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue. Prima di ogni girata deve essere completata una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria."





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4** Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 13: Recupero dei capi feriti .

1. La Provincia disciplina l'attività di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 5.



Art. 14: Caccia in aree recintate.

1. La caccia in aree recintate e' consentita per il solo cinghiale ed esclusivamente su soggetti di allevamento, nelle Aziende agri-turistico-venatorie. La superficie da destinare a dette attività non può essere superiore a 1000 ettari complessivi per ciascuna provincia.





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4**

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

Art. 15: Divieti e sanzioni.

1. Sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni a palla unica per armi con canna ad anima liscia, durante l'esercizio venatorio, a chiunque, con l'eccezione di coloro i quali partecipino con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale nelle forme collettive di cui agli articoli 11 e 12.
2. E' fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. E' altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il Calendario venatorio.
3. Durante la caccia al cinghiale e' vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. E' consentito il trasporto degli animali abbattuti.
4. Durante la battuta o braccata e' altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone.
5. E' vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per il prelievo in forma selettiva.
6. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 61 della L.R. 8/94 e successive modifiche.
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC, il Comitato direttivo, su proposta della Commissione tecnica, può comminare la sospensione dell'iscrizione all'ATC o dell'autorizzazione all'accesso fino ad un massimo di due stagioni venatorie.
8. Le infrazioni compiute dal caposquadra, dal suo sostituto o dal conduttore del cane durante la girata determinano, oltre alle sanzioni di cui al comma 7, la segnalazione alla Provincia e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni.
9. Le infrazioni imputabili al comportamento collettivo della squadra o del gruppo di girata determinano la revoca del riconoscimento della squadra o del gruppo e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni.

Il testo dell'art. 61(sanzioni) della **L. R. 15 febbraio 1994, n. 8**, citato al comma 6, recita:





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna



L. R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e sue successive modifiche ed integrazioni) Art. 61 – Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
 - a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;
 - b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549;
 - c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;
 - d) immissioni di fauna selvatica, compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549;
 - e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;
 - f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;
 - g) omessa comunicazione all'Autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro;
 - h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre regioni: da 25 Euro a 154 Euro;
 - i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;
 - l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da 25 Euro a 154 Euro;
 - m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;
 - n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino detentorio non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro;
 - o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;
 - p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonche' sequestro e confisca dei capi stessi;
 - q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
 - r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da 103 a 619 Euro;





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

L. R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e sue successive modifiche ed integrazioni) Art. 61 – Sanzioni.

- s)** abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non e' consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- t)** addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;
- u)** addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro;
- v)** addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro;
- z)** caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;
- aa)** mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
- bb)** caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro;
- cc)** caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze, del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;
- dd)** lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro;
- ee)** caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
- ff)** mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;
- gg)** caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
- hh)** caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro;
- ii)** caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna



L. R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e sue successive modifiche ed integrazioni) Art. 61 – Sanzioni.

ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da 103 a 619 Euro;

mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o localita' in cui il cacciatore non e' autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;

nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonche' sequestro e confisca dei richiami;

oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non piu' utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;

pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro;

qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;

rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;

ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;

tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

L. R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e sue successive modifiche ed integrazioni) Art. 61 – Sanzioni.

- uu)** trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;
- vv)** caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- zz)** vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi, di reti da uccellazione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti;
- aaa)** vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalita' di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;
- bbb)** esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
- ccc)** caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
- ddd)** tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;
- eee)** abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
- fff)** abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalita' e dei limiti quantitativi di prelievo, nonche' della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
- ggg)** abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
- hhh)** utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.





Quadro normativo regionale: **R. R. 26 marzo 2002, n. 4** Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna



L. R. 15 febbraio 1994, n. 8 (e sue successive modifiche ed integrazioni) Art. 61 – Sanzioni.

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a a154 Euro.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro.
4. Per le violazioni di cui alle lettere b), i), n) prima parte, o), z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, e' previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province a norma della L.R. n. 21 del 1984.
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.





Quadro normativo regionale: R. R. 26 marzo 2002, n. 4

Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna

ART. 16: Norme transitorie e finali

1. I cacciatori di ungulati con metodi selettivi specializzati nel prelievo del cervo, abilitati dalle Province, a seguito di apposito corso e prova d'esame, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono considerati cacciatori di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 5.
2. Gli operatori abilitati dalle Province ai rilevamenti biometrici, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono considerati operatori di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art. 5.
3. Per l'annata venatoria 2002-2003 il termine di cui all'art. 10, comma 1, e' prorogato al 31 maggio 2002.
4. Il Regolamento regionale 6 aprile 1995, n. 21 e' abrogato. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 marzo 2002 VASCO ERRANI.

NOTA: Il Regolamento regionale 6 aprile 1995, n. 21. citato al comma 4, concerneva Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna.

LAVORI PREPARATORI

Deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2002, n. 493.